2025/2615

19.12.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2615 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2025

che modifica l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a competizioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([1]), in particolare l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ([2]), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettera a), e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione ([3]) stabilisce tra l'altro modelli di certificati e modelli di dichiarazioni, sotto forma di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali, per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale.

(2) L'articolo 177, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ([4]), adottato conformemente all'articolo 239, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce prescrizioni supplementari per l'ingresso nell'Unione di cavalli registrati che sono originari dell'Unione e vi fanno ritorno dopo un'esportazione temporanea in un paese terzo, un territorio o una loro zona per partecipare a competizioni, corse o manifestazioni culturali equestri.

([1]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
([2]) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/403/oj).
([4]) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

(3) Nell'allegato II, capitolo 16 (modello «EQUI-RE-ENTRY-90-COMP») del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per la reintroduzione nell'Unione di un cavallo registrato destinato a competizioni dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a manifestazioni equestri organizzate con il patrocinio della *Fédération Equestre Internationale* (FEI). Il Canada ha chiesto che all'elenco delle manifestazioni equestri contemplate da tale modello di certificato e da tale modello di dichiarazione sia aggiunto il concorso di salto (*Concours de Saut International* 5*) che ha luogo in Canada. Dato che tale concorso di salto soddisfa le prescrizioni dell'articolo 177, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 e costituisce una competizione organizzata con il patrocinio della FEI, è opportuno aggiungere tale concorso di salto (*Concours de Saut International* 5*) che ha luogo in Canada all'elenco delle manifestazioni equestri di cui al titolo e al punto II.3.2. del modello di certificato in questione e alla lettera b) del modello di dichiarazione in questione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

(4) Per ragioni di chiarezza e coerenza delle norme dell'Unione, è pertanto opportuno aggiornare il modello di certificato e il modello di dichiarazione di cui all'allegato II, capitolo 16, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, anche per quanto riguarda i riferimenti, le note e gli elementi strutturali, sostituendo integralmente tale modello di certificato e tale modello di dichiarazione con quelli che figurano nell'allegato del presente regolamento di esecuzione.

(5) Al fine di garantire la certezza del diritto ed evitare perturbazioni degli scambi, per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di cavalli registrati destinati a competizioni, a causa delle modifiche apportate all'allegato II, capitolo 16, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dal presente regolamento, è opportuno continuare ad autorizzare l'uso, per un periodo transitorio adeguato e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati sanitari e delle dichiarazioni rilasciati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Fino all'8 ottobre 2026, continua a essere autorizzato, per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati destinati a competizioni, l'uso di certificati sanitari e di dichiarazioni rilasciati conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 16, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, a condizione che tali certificati e dichiarazioni in questione siano stati rilasciati entro l'8 luglio 2026.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, il capitolo 16 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 16

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO E MODELLO DI DICHIARAZIONE PER LA REINTRODUZIONE NELL'UNIONE DI UN CAVALLO REGISTRATO DESTINATO A COMPETIZIONI DOPO UN'ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI DURATA NON SUPERIORE A 90 GIORNI PER PARTECIPARE A MANIFESTAZIONI EQUESTRI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO DELLA *FÉDÉRATION EQUESTRE INTERNATIONALE* (FEI) (MODELLO "EQUI-RE-ENTRY-90-COMP")

[Gare di prova preliminari per i Giochi olimpici, Giochi olimpici, Giochi paralimpici, Giochi equestri mondiali/Campionati mondiali, Giochi equestri asiatici, Giochi equestri americani (compresi Giochi panamericani, Giochi sudamericani, Giochi centroamericani e caraibici), il concorso di salto (*Concours de Saut International* 5*) in Messico, negli Stati Uniti, in Canada e in Cina, il concorso di salto (*Concours de Saut International*) e di dressage (*Concours de Dressage International*) negli Emirati arabi uniti]

PAESE				**Certificato sanitario per l'UE**		
Parte I: descrizione della partita	**I.1**	**Speditore/esportatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.2**	**Riferimento del certificato**	**I.2a**	**Riferimento IMSOC**
			I.3	**Autorità centrale competente**		**CODICE QR**
			I.4	**Autorità locale competente**		
	I.5	**Destinatario/importatore** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.6**	**Operatore responsabile della partita** Nome Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.7	**Paese di origine** — Codice ISO del paese	**I.9**	**Paese di destinazione** — Codice ISO del paese		
	I.8	**Regione di origine** — Codice	**I.10**	**Regione di destinazione** — Codice		
	I.11	**Luogo di spedizione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese	**I.12**	**Luogo di destinazione** Nome — N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese — Codice ISO del paese		
	I.13	**Luogo di carico**	**I.14**	**Data e ora della partenza**		
	I.15	**Mezzo di trasporto** ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	**I.16**	**Posto di controllo frontaliero di ingresso**		
			I.17	**Documenti di accompagnamento** Tipo — Codice Paese — Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18					
	I.19	**Numero del contenitore/numero del sigillo** N. del contenitore — N. del sigillo				
	I.20	**Certificato come o per**				

			☐ Cavallo registrato			
I.21			**I.22**			
			I.23 ☐ **Per la reintroduzione**			
I.24			**I.25 Quantità totale**		**I.26**	
I.27 Descrizione della partita						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP**

	II. Informazioni sanitarie	**II.a. Riferimento del certificato**	**II.b. Riferimento IMSOC**

Parte II: certificazione

II. Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1. l'equino di cui alla parte I:

II.1.1. è un cavallo registrato come definito all'articolo 2, punto 30), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, non destinato alla macellazione nel quadro dell'eradicazione di una malattia trasmissibile agli equini;

II.1.2. non ha presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l'esame clinico effettuato il ___/___/____ (*gg/mm/aaaa*) [1], data rientrante nelle ultime 48 ore precedenti la data della sua spedizione dallo stabilimento registrato o corrispondente all'ultimo giorno lavorativo prima della stessa;

II.1.3. soddisfa le prescrizioni di cui ai punti II.2 e II.3 del presente certificato sanitario;

II.1.4. è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dall'operatore responsabile dell'animale, che è acclusa al presente certificato sanitario.

II.2. *Attestato relativo al paese terzo o territorio o alla loro zona e allo stabilimento di spedizione*

II.2.1. L'equino è spedito da _____ (*indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona*), un paese terzo o territorio o una loro zona che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, sono contrassegnati dal codice __-__ [2] e rientrano nel gruppo sanitario _____ [2];

II.2.2. l'equino di cui alla parte I proviene da un paese terzo o territorio o da una loro zona in cui non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la peste equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;

II.2.3. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui

[3] [non sono stati segnalati casi di infezione da *Burkholderia mallei* (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]

[3] *oppure* [negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza dell'infezione da *Burkholderia mallei* (morva) riconosciuto dall'Unione [1], e

[3] [nello stabilimento di spedizione non sono stati segnalati casi di infezione da *Burkholderia mallei* (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]

[3] *oppure* [nello stabilimento sono stati segnalati casi di infezione da *Burkholderia mallei* (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

[3] [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'infezione da *Burkholderia mallei* (morva) [4] con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]]

[3] *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]

II.2.4. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP**

		[3] [non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;] [3] *oppure* [negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della surra riconosciuto dall'Unione [1], e [3] [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]] [3] *oppure* [nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti [3] [fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4 [4], effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]] [3] *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]] II.2.5. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui [3] [non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;] [3] *oppure* [negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della durina riconosciuto dall'Unione [1], e [3] [nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]] [3] *oppure* [nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti [3] [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5 [4], effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]] [3] *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]] II.2.6. l'equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 60 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e [3] [proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 24 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;] [3] *oppure* [proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi sei mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione e negli ultimi 21 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione dell'animale di cui alla parte I tutti gli equini dello stabilimento sono rimasti clinicamente sani, e

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP**

[3] [l'equino di cui alla parte I è stato protetto da attacchi di insetti vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, in cui qualsiasi equino che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana [4], e l'equino di cui alla parte I

[3] [è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante nel corso di un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]]

[3] *oppure* [è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana [4] effettuato su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio dell'isolamento nello stabilimento protetto dai vettori;]]]

[3] *oppure* [la temperatura corporea dell'equino di cui alla parte I è stata rilevata quotidianamente e non si è manifestato un innalzamento oppure l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, e l'equino di cui alla parte I è stato sottoposto:

a) a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana [4], senza un incremento del titolo degli anticorpi, effettuato su coppie di campioni prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, il secondo dei quali prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e

b) a una reazione a catena della polimerasi trascrittasi inversa (RT-PCR) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana [4] effettuata, con esito negativo, su un campione prelevato nelle ultime 48 ore precedenti la sua spedizione nell'Unione, e

c) a protezione dagli attacchi di vettori nel periodo successivo alla data di prelievo del campione fino al carico per la spedizione nell'Unione, mediante l'utilizzo combinato sull'animale di insettifughi e insetticidi omologati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto dell'animale;]]

II.2.7. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui

[3] [non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]

[3] *oppure* [sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

[3] [fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA [4] per l'anemia infettiva equina effettuato su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 90 giorni di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]

[3] *oppure* [per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]

II.2.8. l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui:

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP**

II.2.8.1. non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia in animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;

II.2.8.2. non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;

II.2.9. per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, l'equino di cui alla parte I non è stato a contatto con animali detenuti di specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui ai punti da II.2.2 a II.2.8.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e le prescrizioni di cui al punto II.2.8.2 negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione.

II.3. *Attestato di permanenza e isolamento prima della spedizione nell'Unione*

II.3.1. L'equino di cui alla parte I è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona il ___/___/____ (*gg/mm/aaaa*)

(3) [direttamente dallo Stato membro dell'Unione europea _____ (*indicare il nome dello Stato membro*);]

(3) *oppure* [da un paese terzo o territorio o dalla loro zona _____ (*indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona*) autorizzati per l'ingresso nell'Unione di equini, a condizioni rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente certificato sanitario;]

II.3.2. l'equino ha lasciato l'Unione europea

(3) [da meno di 30 giorni e da allora non è mai stato in un paese terzo o territorio o in una loro zona (1) di gruppo sanitario diverso dal paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione europea o dalla loro zona, ha soggiornato in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equini di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato al concorso di salto (*Concours de Saut International* 5*)

(3) [nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico;]

(3) *e/o* [negli Stati Uniti;]

(3) *oppure* [a Shanghai, Cina;]]

(3) *oppure* [da meno di 60 giorni e da allora non è mai stato in un paese terzo o territorio o in una loro zona (1) di gruppo sanitario diverso dal paese terzo o territorio di spedizione o dalla loro zona, ha soggiornato in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equini di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato

(3) [ai Giochi equestri asiatici a _____ (*indicare il luogo*).]]

(3) *oppure* [ai Giochi equestri americani (5) a _____ (*indicare il luogo*).]]

(3) *oppure* [da meno di 90 giorni e da allora non è mai stato in un paese terzo o territorio o in una loro zona (1) di gruppo sanitario diverso dal paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione europea o dalla loro zona, ha soggiornato in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equini di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato

(3) [a una Gara di prova preliminare per i Giochi olimpici a _____ (*indicare il luogo*).]]

(3) *oppure* [ai Giochi olimpici a _____ (*indicare il luogo*).]]

(3) *oppure* [ai Giochi paralimpici a _____ (*indicare il luogo*).]]

PAESE **Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP**

[3] *oppure* [ai Giochi equestri mondiali/Campionati mondiali a _____ (*indicare il luogo*).]]

[3] *oppure* [al concorso di salto (*Concours de Saut International* 5*) in Canada.]]

[3] *oppure* [al concorso di salto (*Concours de Saut International*) o di dressage (*Concours de Dressage International*) negli Emirati arabi uniti.]]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.6:	fornire le informazioni relative all'operatore responsabile dell'animale.
Casella I.8:	indicare il codice del paese terzo o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.
Casella I.27:	"Sistema di identificazione": l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettera a), c), e) o g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, o mediante un metodo alternativo conformemente all'articolo 62 del medesimo regolamento delegato (ad esempio marcatura a caldo), purché sia registrato nel relativo documento di identificazione (passaporto). Specificare il sistema di identificazione (ad esempio tatuaggio, marcatura a caldo, transponder, ecc.) e la posizione sul corpo dell'animale. Indicare il numero del passaporto che accompagna l'animale o, qualora questo non fosse disponibile, il codice unico, e il nome dell'autorità competente che ha convalidato il passaporto. "Età": data di nascita (*gg/mm/aaaa*). "Sesso": M = maschio, F = femmina, C = castrato.

Parte II

(1) Il certificato sanitario deve essere rilasciato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L'ingresso nell'Unione non è consentito qualora l'animale sia stato caricato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione di equini da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(2) Il codice del paese terzo o territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3) Cancellare la dicitura non pertinente.

(4) Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop.

(5) Compresi i Giochi panamericani, i Giochi sudamericani e i Giochi centroamericani e caraibici.

Veterinario ufficiale

PAESE	**Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP**
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

Dichiarazione dell'operatore responsabile ai fini della reintroduzione nell'Unione dopo un'esportazione temporanea di un cavallo registrato destinato a competizioni

Identificazione dell'animale [1]

Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso
Equus caballus	_____	_____	_____	_____

Il sottoscritto, operatore responsabile del cavallo registrato sopra descritto, dichiara che:

a) il cavallo registrato

[2] [è stato temporaneamente esportato dall'Unione nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona il ___/___/____ (*gg/mm/aaaa*), meno di 90 giorni prima della data di rilascio della presente dichiarazione;]

[2] *oppure* [è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona il ___/___/____ (*gg/mm/aaaa*) da _____ (*indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona da cui il cavallo registrato è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona*);]

b) il cavallo registrato è stato temporaneamente esportato dall'Unione per partecipare

[2] [ai Giochi equestri asiatici a _____ (*indicare il luogo*);]

[2] *oppure* [ai Giochi equestri americani [3] a _____ (*indicare il luogo*);]

[2] *oppure* [a una Gara di prova preliminare per i Giochi olimpici a _____ (*indicare il luogo*);]

[2] *oppure* [ai Giochi olimpici a _____ (*indicare il luogo*);]

[2] *oppure* [ai Giochi paralimpici a _____ (*indicare il luogo*);]

[2] *oppure* [ai Giochi equestri mondiali/Campionati mondiali a _____ (*indicare il luogo*);]

[2] *oppure* [al concorso di salto (*Concours de Saut International* 5*)

- [2] [nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico,]]
- [2] *e/o* [negli Stati Uniti,]]
- [2] *oppure* [in Canada,]]
- [2] *oppure* [a Shanghai, Cina,]]

[2] *oppure* [al concorso di salto (*Concours de Saut International*) o di dressage (*Concours de Dressage International*) negli Emirati arabi uniti;]

c) negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione il cavallo registrato non è stato a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini;

d) il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere del cavallo registrato vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio;

e) sono soddisfatte le condizioni di permanenza e di isolamento pre-esportazione applicabili conformemente al punto II.3 del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o per la loro zona.

Nome e indirizzo dell'operatore _____

Data _____ (*gg/mm/aaaa*)

(*Firma*)

[1] "Sistema di identificazione": l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettera a), c), e) o g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, o mediante un metodo alternativo conformemente all'articolo 62 del medesimo regolamento delegato (ad esempio marcatura a caldo), purché sia registrato nel relativo documento di identificazione (passaporto). Specificare il sistema di identificazione (ad esempio tatuaggio, marcatura a caldo, transponder, ecc.) e la posizione sul corpo dell'animale.
Indicare il numero del passaporto che accompagna l'animale o, qualora questo non fosse disponibile, il codice unico, e il nome dell'autorità competente che ha convalidato il passaporto.
"Età": data di nascita (gg/mm/aaaa).
Sesso: M = maschio, F = femmina, C = castrato.

[2] Cancellare la dicitura non pertinente.

[3] Compresi i Giochi panamericani, i Giochi sudamericani e i Giochi centroamericani e caraibici.».